



Città di Lucca

Comune di Lucca

Palazzo Orsetti via S. Giustina n.6 - 55100 Lucca (LU)

Tel.: 05834422

Internet: <http://www.comune.lucca.it>

Settore Polizia Municipale

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: Lucca, 06/05/2019

REVISIONE: 0

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

IL DATORE DI LAVORO DITTA ESTERNA

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito, con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**.

Nei capitoli successivi sono riportate, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Modalità di elaborazione

Il datore di lavoro ha promosso ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008- la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro della ditta appaltatrice, elaborando, all'esito, il presente documento.

Contenuti del documento

Il presente documento contiene, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008:

- Una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- Le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo, in cui è destinata ad operare la ditta esterna, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla ditta committente in relazione alla propria attività;
- Un'unica relazione -evidenza della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro- indicante le misure di prevenzione e protezione attuate per l'attività oggetto di appalto, da coordinarsi con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali della ditta committente

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta committente, ovvero la ragione Sociale e le generalità del datore di lavoro.

Ditta committente

Denominazione	Comune di Lucca – Settore Polizia Municipale
Datore di lavoro	Dott. Maurizio Prina
RSPP	Dott. Giuliano Angeli
Medico Competente	Dott.ssa Claudia Roti
Tipo di attività	Servizio di recupero e custodia veicoli
Indirizzo	Piazzale San Donato 12/A
Telefono	0583 442727
e-mail	comune.lucca@postacert.toscana.it

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA

dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell'appalto

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali della ditta appaltatrice, ovvero la ragione Sociale e le generalità del datore di lavoro.

Ditta esterna

Denominazione	
Ruolo	Appaltatore
Ragione sociale	
Legale rappresentante	
Indirizzo	
Partita Iva e Codice Fiscale	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Posizione CCIAA	
Posizione INPS	
Posizione INAIL	
Datore di lavoro	
Direttore Tecnico	
Capo cantiere	
RSPP	
RSL	
Medico Competente	

Documenti da inviare al committente

Prima dell'inizio dell'appalto dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- L'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- DURC;
- Autocertificazione da parte dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445 (come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs.Vo 81/2008 e ss. mm. ii.;
- Elenco dei lavoratori e delle macchine, impianti e/o attrezzature che verranno impiegati per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto;
- Nominativi del seguente personale dell'Impresa (organigramma per la sicurezza):
 - Datore di Lavoro,
 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),
 - Medico competente,

- Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS), o, se non nominato, il RLST competente per territorio,
- Soggetti incaricati dal Datore di lavoro di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza presso i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (allegato 3c);
- Dichiarazione di avere adempiuto gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Dichiarazione di avere recepito il DUVRI trasmesso dal Datore di lavoro Committente.

DESCRIZIONE delle ATTIVITA'

descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e l'indicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione (riportate nel capitolo "COORDINAMENTO delle INTERFERENZE") sono state precedute da un'attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.

Tali attività lavorative sono state dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni espletate dagli addetti della ditta esterna e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

Descrizione dettagliata delle attività

La concessione avrà ad oggetto il servizio riguardante:

- blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi ai sensi degli articoli 159 e 215 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- veicoli rimasti coinvolti in incidenti stradali ed il cui conducente sia impossibilitato alla sua rimozione o non intenda provvedervi; in tal caso, il compimento dell'attività della rimozione viene effettuato per conto del conducente impossibilitato o che non intenda provvedere, senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Lucca;
- servizio di intervento per rimozione o spostamento di veicoli, con loro eventuale custodia, a richiesta della Polizia Municipale di Lucca per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, sicurezza stradale, manifestazioni, provenienza furtiva e quanto altro sia legittimamente disposto dalla Polizia Municipale di Lucca, con un bonus a favore del Comune di Lucca di numero 10 spostamenti di veicoli gratuiti l'anno.
- veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13, 20 e 21 della l. 689/1981, artt. 213, 214 e 215-bis del d.lgs. 285/1992 e art. 394 d.lgs. 495/1992;
- sequestri penali.

Si ricorda che i veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo al Sequestro Amministrativo (artt. 213 e 214 C.d.S.) devono essere affidati di regola al proprietario-nominato custode, o, in sua assenza, al conducente o ad altro obbligato in solido; qualora tale affidamento non sia possibile, e venga ad essere necessario l'intervento della ditta affidataria, il rapporto è di natura civilistica senza oneri e pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Lucca.

E' escluso dalla presente concessione, il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati e/o classificabili come rifiuti speciali.

Sedi interessate dall'attività

Strade pubbliche e private aperte al pubblico transito ove sia applicabile il C.d.s.

INFORMAZIONE sui RISCHI

informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

(Art. 26, comma 1, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, si è provveduto a fornire alla ditta esterna dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di emergenza

La ditta esterna è stata adeguatamente informata sui contenuti del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda.

In particolare sono state fornite istruzioni dettagliate in merito a:

- le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure adottate per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti.

Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto della presente valutazione è prevista la compresenza tra Committente e Impresa appaltatrice, con possibilità di interferenza che potrebbe eventualmente risultare fonte di rischio lavorativo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle attività. È infatti un obbligo a carico del Datore di lavoro l'elaborazione del proprio documento di valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure necessarie a eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Tutti i costi derivanti da tali misure sono esclusivamente a carico del Datore di lavoro.

Il personale della Ditta dovrà essere idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (artt. 36 – 37 del D.Lgs. 81/08).

Si provvede pertanto ad analizzare la presenza di rischi interferenziali, e successivamente a individuare le misure di prevenzione e protezione che occorre adottare per eliminare il rischio, ovvero, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo il rischio residuo. A tal proposito i Datori di lavoro committente e appaltatore dovranno cooperare e coordinarsi.

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA STANDARD	SPECIFICI	INDOTTI PRESUNTI
AREE DI TRANSITO (Inciampo/scivolamento – presenza di attrezzature di lavoro – incendio)	SI	SI
SPAZIO DI LAVORO (Inciampo/scivolamento - urti contro oggetti - contatto con superfici taglienti/acuminate)	SI	SI
SCALE – TRABATTELLO – PONTEGGIO (caduta dall'alto)	NO	NO
ATTREZZATURE, MACCHINE (Urti colpi impatti compressioni - cesoiamento stritolamento - punture tagli abrasioni – rumore attrezzature)	SI	SI
ELETTROCUZIONE	SI	NO
RUMORE	NO	NO
MICROCLIMA	NO	NO
RISCHIO CHIMICO (Contatto/inalazione sostanze pericolose - polveri)	SI	NO
RISCHIO BIOLOGICO (Contatto/inalazione sostanze pericolose)	SI	SI
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI (Movimentazione con attrezzature di lavoro, caduta di carico dall'alto)	NO	SI
INTERAZIONE CON TRAFFICO (Circolazione con attrezzature di lavoro)	SI	SI
VIBRAZIONI (Utilizzo di attrezzature di lavoro)	NO	NO
INVESTIMENTO	SI	SI

Valutazione dei rischi da interferenza specifica

Il luogo di esecuzione degli interventi sono le strade e le aree pubbliche o aperte al pubblico sul territorio comunale; si elencano di seguito i rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto. Si ricorda che la presente analisi non riguarda i rischi specifici propri dell'attività della impresa committente.

Aree di transito – Spazi di lavoro

I rischi da interferenza all'interno delle aree di transito possono derivare da:

1. Scivolamento e cadute a livello a causa di superficie umide, bagnate e/o scivolose;
2. Aree di transito ostruite o parzialmente occupate da attrezzature, detriti e/o materiale derivante dai sinistri.

Attrezzature – Macchine

In questa tipologia di lavori vengono utilizzate i mezzi di trasporto della polizia municipale (auto, moto, velocipede, ecc.) e dispositivi di segnalazione (cartellonistica, nastro segnaletico, torce a vento, ecc.).

Rischi da interferenza derivanti dall'uso di queste attrezzature:

1. Urti, colpi, impatti, compressioni;
2. Punture, tagli, abrasioni;
3. Ustioni.

Elettrocuzione

Considerata che gli addetti della Polizia municipale non utilizzano attrezzature ad alimentazione elettrica, emerge che in questa tipologia di attività il potenziale rischio da elettrocuzione può essere causato dal contatto con linee elettriche o parti di impianti di illuminazione pubblica danneggiate durante il sinistro nell'ipotesi al punto e) delle Finalità di impiego.

Vedere le procedure descritte nell'apposito paragrafo.

Rischio chimico

Questa tipologia di rischio deriva dalla potenziale presenza nei luoghi di sostanze chimiche pericolose/infiammabili nell'ipotesi di versamento a seguito di incidente

Rischio biologico

Questa tipologia di rischio deriva dalla potenziale presenza nei luoghi di residui di materiale biologico, oppure in caso di infortunio e quindi da operazioni di primo soccorso.

Interazioni con il traffico

Potrebbero verificarsi impatti tra automezzi della committenza, automezzi della ditta appaltatrice o di terzi autorizzati. In casi eccezionali potrebbero essere coinvolti automezzi di utenti della strada non autorizzati.

Investimento

Il rischio può presentarsi quando il personale dipendente della committenza o delle altre società può investire con i mezzi di trasporto (auto, camion, furgoni, moto, ecc.) gli operatori della ditta appaltatrice. Inoltre il rischio per gli operai della impresa appaltatrice, che per ragioni di lavoro sono impiegati nelle lavorazioni, è costituito dal pericolo di investimento da parte di veicoli che transitano nelle vicinanze del luogo in cui vengono effettuate le operazioni in oggetto.

Valutazione dei rischi da interferenza indotti presunti

Si elencano di seguito i rischi presunti derivanti dall'attività oggetto di appalto e dall'introduzione da parte della ditta appaltatrice, negli ambienti di lavoro, di attrezzature di lavoro specifiche.

Si ricorda che la presente analisi non riguarda i rischi specifici propri dell'attività della impresa appaltatrice.

Aree di transito – Spazi di lavoro

I rischi da interferenza all'interno delle aree di transito possono derivare da:

1. Scivolamento e cadute a livello a causa di superficie umide, bagnate e/o scivolose;
2. Aree di transito ostruite o parzialmente occupate da attrezzature, detriti e/o materiale derivante dai sinistri.

Attrezzature – Macchine

In questa tipologia di lavori vengono utilizzate i mezzi di trasporto della committenza (carro-attrezzi, chiave per il blocco), Rischi da interferenza derivanti dall'uso di queste attrezzature:

1. Urti, colpi, impatti, compressioni;
2. Punture, tagli, abrasioni;

3. Schizzi e proiezione di oggetti;

Rischio rumore

Considerata la possibilità che gli addetti della ditta appaltatrice utilizzino attrezzature che possono essere fonte di rumore, la committenza dovrà essere informata in merito alle attrezzature utilizzate e ai livelli di rumore introdotti nei luoghi.

Movimentazione dei carichi

Si presume che l'attività oggetto di appalto potrebbe essere fonte di un rischio legato alla movimentazione manuale di attrezzature (cinghie, chiavi di blocco, attrezzi manuali, ecc.) Pertanto è necessario adottare particolari misure di prevenzione e protezione di seguito indicate.

Interazioni con il traffico

Potrebbero verificarsi impatti tra automezzi del Comune, automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera, o di terzi autorizzati; in rari casi potrebbero essere coinvolti automezzi di utenti non autorizzati.

Investimento

Il rischio può presentarsi quando il personale dipendente della ditta appaltatrice o delle altre imprese/prestatori d'opera può investire con i mezzi di trasporto i dipendenti della ditta committente.

COORDINAMENTO delle INTERFERENZE

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

(Art. 26, comma 2, lettere b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

In tutti i luoghi di lavoro è necessario rispettare i principi di corretta prassi igienica, in particolare non devono essere svolte operazioni quali bere, fumare e mangiare durante le fasi di lavoro.

E' in ogni caso necessario:

- 1) Il rispetto delle procedure atte a ridurre i rischi da interferenze;
- 2) Il corretto utilizzo della cartellonistica di sicurezza di cantiere;
- 3) L'Informazione e Formazione dei lavoratori;
- 4) Il coordinamento tra i Datori di lavoro in base alla Valutazione dei rischi da interferenze;
- 5) La fornitura e l'uso dei DPI, se necessari, prescritti per ogni tipologia di lavoro e attrezzatura.

Aree di transito – Spazi di lavoro

È necessario provvedere, qualora ciò si rendesse opportuno, alla segregazione delle aree di lavoro (utilizzando eventualmente segnaletica di sicurezza, barriere, coni e/o nastri segnaletici), anche al fine di eliminare i rischi interferenziali ed inoltre:

1. È necessario rispettare le procedure di circolazione interna/esterna alle aree in oggetto e le indicazioni impartite dal personale della Polizia Municipale;
2. È necessario mantenere la corretta disposizione degli attrezzi di lavoro e dei materiali, al fine di non intralciare i percorsi di transito utilizzati dal personale dipendente del Comune di Lucca e da eventuali altri lavoratori e utenti;
3. E' necessario mantenere le aree di transito libere da materiali che possono interferire con il passaggio del personale in servizio e di eventuali persone terze;
4. Non lasciare, negli spazi di lavoro e nelle vie di circolazione, materiali che possono costituire pericolo di inciampo e intralcio;
5. Durante gli interventi oggetto della presente valutazione si devono allontanare le persone non addette ai lavori.
6. È necessario operare con i DPI nelle circostanze in cui la normativa vigente lo preveda.

Transito e movimentazione manuale dei carichi



L'esposizione a tali rischi per i lavoratori è data da eventuali scivolamenti sulla pavimentazione (strada, bordo strada, fossati e scarpate), durante il transito nell'area di lavoro per sversamenti accidentali di sostanze sulla pavimentazione stradale, e da eventuali movimentazione di carichi finalizzate alle attività in oggetto.

Attrezzature – Macchine

Per lo svolgimento delle attività l'appaltatore utilizzerà esclusivamente attrezzature, macchine e materiali di propria dotazione, delle quali fornirà al Committente dettagliato elenco.

I mezzi e le attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento dei lavori dovranno essere sottoposti a regolare verifica / collaudo (fornendo, a richiesta del Committente, la documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine e attrezzature).

Nel caso in cui per l'utilizzo delle attrezzature sia necessaria una formazione specifica, l'affidatario dichiarerà che il personale è stato formato (fornendo, a richiesta del Committente, la documentazione specifica attestante la formazione del personale dipendente).

Nel caso in cui l'operatore debba allontanarsi temporaneamente, gli utensili, i prodotti chimici e le apparecchiature devono essere messi in sicurezza e deve essere apposta sugli stessi apposita segnaletica/avviso per impedirne l'utilizzo.

Al termine dei lavori è necessario ritirare le attrezzature in luogo protetto in modo tale da non interferire con le attività del personale presente e/o eventuale pubblico.

Non utilizzare in maniera impropria gli utensili.

Elettrocuzione

Considerato che è presente un rischio da interferenza che coinvolge tutte le persone presenti nell'area oggetto di intervento, sono state redatte di seguito alcune misure di prevenzione e protezione da rispettare durante le lavorazioni.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice non sono autorizzati ad intervenire su impianti elettrici. Nel caso in cui particolari circostanze o il veicolo da rimuovere abbia causato il danneggiamento di linee elettriche o parti di impianti di illuminazione pubblica, occorrerà attendere l'arrivo della squadra di reperibilità che si occuperà di mettere in sicurezza gli impianti danneggiati.

Tutti i Lavoratori, durante l'utilizzo di apparecchiature alimentate elettricamente dovranno procedere rispettando le misure di sicurezza necessarie, ponendo particolare attenzione a non lasciare apparecchiature alimentate sotto tensione o cavi elettrici accessibili che possano costituire pericolo per le persone.

Nel caso si verificassero delle anomalie e/o situazioni pericolose occorre segnalarlo immediatamente e avvisare il Direttore e/o Preposto.

Rischio rumore

La committenza dovrà essere informata in merito alle attrezzature utilizzate e ai livelli di rumore introdotti nei luoghi.

Durante le lavorazioni che comportano l'utilizzo di attrezzature rumorose che possono causare interferenza, sarà necessario che il personale non interessato alla lavorazione sia allontanato. Nel caso in cui i lavoratori debbano obbligatoriamente operare nelle vicinanze, dovranno munirsi di idonei DPI (otoprotettori).

Rischio biologico

Anche se questo fattore di rischio non è causa diretta di interferenza, è necessario informare sulle misure di prevenzione e protezione previste nei luoghi di lavoro del committente. Durante le lavorazioni in ambienti di lavoro dove questa categoria di rischio (potenziale) è presente, in caso di incidenti sarà necessario seguire le procedure sotto indicate:

Ferita da taglio o Puntura accidentale: nel caso favorire il sanguinamento, lavare abbondantemente usando sapone liquido, disinfettare utilizzando i presidi contenuti nei pacchetti di medicazione presenti sui mezzi operativi, informare immediatamente il Datore di lavoro o un preposto presente, avviare il ferito immediatamente al Pronto Soccorso, attivarsi per avere il maggior numero di informazioni possibili al fine di tutelare il lavoratore infortunato.

Movimentazione dei carichi

Quando si interviene in aree di lavoro, con operazioni che possono essere causa di interferenza tra i dipendenti della ditta appaltatrice e il personale della stazione appaltante, sarà obbligatorio attendere che le operazioni di movimentazione dei carichi sia terminata e differire l'intervento lavorativo non appena sarà cessato questo fattore di rischio.

Interazioni con il traffico

Nelle aree di intervento occorre sempre procedere con i mezzi a passo d'uomo.

Rispettare le procedure stabilite e le indicazioni impartite dal personale della Polizia Municipale.

Impegnare le aree solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti intervenuti per il soccorso.

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.

In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.

Investimento

Dovrà essere impedito se possibile l'accesso all'area di intervento a tutti gli utenti della strada; unici mezzi autorizzati ad accedere all'area di lavoro sono: altre forze di Polizia, mezzi di soccorso (V.V.F., primo soccorso, ecc.), altre imprese autorizzate (ripristino condizioni del manto stradale post-sinistro).

A questo proposito, durante tutte le operazioni di lavoro svolto lungo le sedi stradali, l'impresa sarà tenuta a garantire la massima sicurezza durante le manovre nell'area oggetto dell'intervento, con particolare attenzione per gli interventi notturni, segnalando la presenza del cantiere e dei suoi operai mediante il posizionamento eventuale di cartellonistica stradale prevista dal Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), dal Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.s. (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), e dal D.M. 140/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Gli operai impiegati dovranno indossare le previste divise ad alta visibilità (DPI).

Cooperazione e coordinamento

Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso nei cantieri stradali;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, ecc.;
- presenza di eventuali pericoli nelle aree di lavoro.

Informazione e formazione dei lavoratori

I Datori di lavoro (Committente e Appaltatore) dovranno provvedere a formare e informare i propri lavoratori sui rischi da interferenza e sulle misure e le procedure descritte nel DUVRI definitivo che verrà redatto a seguito di affidamento del servizio.

Misure di prevenzione e protezione accessorie

Il datore di lavoro della ditta committente rimane a disposizione del datore di lavoro o dei lavoratori della ditta esterna per rispondere alle ulteriori ed eventuali richieste di informazioni che reputassero necessarie preliminarmente o durante lo svolgimento delle attività appaltate.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale:

APPRESTAMENTI DI SICUREZZA	STIMA DEL COSTO
Costi della riunione iniziale per il coordinamento e la condivisione del D.U.V.R.I.	200 euro a carico del committente
Costi delle ulteriori riunioni eventualmente necessarie nel corso della durata contrattuale	200 euro per ogni riunione a carico del committente
Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti: Nessuna aggiunta a quanto previsto dal DVR elaborato da ogni Datore di lavoro	Nessuna
Apprestamenti vari e segnaletica di sicurezza da posizionare nel luogo al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenza (segnaletica di sicurezza, barriere, coni e/o nastri segnaletici.)	250 euro a carico dell'impresa appaltatrice
Misure di coordinamento relative all'uso promiscuo di attrezzature, e servizi di protezione collettiva Telefonate e scritti di coordinamento delle rispettive attività	Nessuna

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INDICE

Premessa	pag.	2
Dati identificativi aziendali	pag.	3
Dati identificativi ditta esterna	pag.	4
Descrizione delle attività	pag.	5
Informazione sui rischi	pag.	6
Coordinamento delle interferenze	pag.	8
Costi della sicurezza	pag.	11